

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA		
UFFICIO SEGRETERIA di DIREZIONE		
N. 4231		31.12.2020
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo



Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

Ufficio del Procuratore distrettuale della Repubblica Giuseppe AMATO

SELEZIONE TIROCINI ANNO 2021

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA

Si comunica che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna selezionerà le domande di tirocinio dell'allegato DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE PROPOSTE DI TIROCINIO E SATAGE IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA,

A) ai sensi dell'art. 73 legge 98/2013 (e convenzione con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Bologna del 25 ottobre 2017 per la parte relativa all'art. 73)

in quattro sessioni:

- domande inviate/depositate entro il 10 aprile 2021 (convocazioni entro il 19 aprile 2021, possibile inizio tirocinio dal 23 aprile 2021); nr. **5 tirocinanti da selezionare**
- domande inviate /depositate entro il 15 maggio 2021 (convocazione entro il 24 maggio 2021, possibile inizio tirocinio dal 28 maggio 2021); nr. **5 tirocinanti da selezionare;**
- domande inviate/depositate entro il 16 ottobre 2021 (convocazioni entro il 25 ottobre 2021, possibile inizio tirocinio dal 29 ottobre 2021); nr. **5 tirocinanti da selezionare**
- domande inviate /depositate entro il 15 dicembre 2021 (convocazione entro il 24 dicembre 2021, possibile inizio tirocinio dal 10 gennaio 2022); nr. **5 tirocinanti da selezionare;**

1. REQUISITI PER PARTECIPARE

Ai sensi dell'art. 73 l.69/2013

Il tirocinio formativo è riservato a coloro i quali contestualmente:



- a) siano laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter co. 2 lett. g) R.D. 30.1.1941 n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza);
- c) abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- d) non abbiano compiuto i trenta anni di età.

2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per la partecipazione allo stage deve essere:

- depositata presso la Segreteria di Direzione della PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA in Via Garibaldi 6 - 40124 BOLOGNA

- ovvero spedita, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BOLOGNA

Segreteria di Direzione

Via Garibaldi 6

40124 BOLOGNA

- ovvero trasmessa via mail al seguente indirizzo di posta elettronica della Procura della Repubblica di Bologna: prot.procura.bologna@giustizia.it

Le domande dovranno essere presentate con richiesta in carta semplice, utilizzando l'apposito modulo (allegato al presente bando) che potrà essere ritirato dagli interessati presso la Segreteria di Direzione della Procura della Repubblica di Bologna o del quale potrà essere richiesta la trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: prot.procura.bologna@giustizia.it

Alla domanda dovranno essere **allegati** (*in formato pdf, se domanda via mail*):

- 1) copia della carta d'identità;
- 2) certificazione universitaria relativa al diploma, al voto di laurea ed ai voti riportati nelle materie sopra elencate al § 1 lett. c).

Il diploma di laurea dovrà essere conseguito entro la data indicata quale termine per la presentazione delle domande.

Gli aspiranti non dovranno aver compiuto i trenta anni di età alla data indicata quale termine per la presentazione delle domande.

3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine per la presentazione delle domande è fissato nei giorni: 10 aprile 2021 per la prima sessione, 15 maggio 2021 per la seconda sessione, 16 ottobre 2021 per la terza sessione e 15 dicembre 2021 per la quarta sessione.

Le domande che perverranno dopo la scadenza del termine saranno considerate utili per la successiva sessione.

4. ORDINE DI PREFERENZA

Nel caso in cui le domande superassero i posti disponibili, si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità dei requisiti previsti dal primo periodo, si attribuisce preferenza agli iscritti ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

5. AMMISSIONE AL TIROCINIO

L'ammissione al tirocinio, previa verifica dei titoli e del possesso dei requisiti, avverrà mediante apposito provvedimento, che verrà comunicato agli interessati. Entro cinque giorni dalla comunicazione, il tirocinante dovrà comunicare all'ufficio eventuale rinuncia.

L'Ufficio si riserva di ammettere un numero di partecipanti superiore o inferiore a quello sopra indicato, sulla base della disponibilità di magistrati formatori.

L'inizio del periodo di tirocinio comporterà la rinuncia da parte del tirocinante ad ogni altra eventuale domanda di tirocinio.

Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato collaboratore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO

Durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento penale, le parti dei procedimenti trattati dal magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale. Parimenti non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.

Per espressa previsione dell'art. 73 co. 8 D.L. 21.6.2013 n. 69 (conv. dalla legge 9.8.2013 n. 98), *“lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi”*.

Spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art.73 commi 8-bis e 8-ter D.L. 69/21.06.2013 n.69 (conv. nella legge 09.08.2013 n.98 come modificato dall'art.50-bis D.L. 90/2014 conv. nella legge n.114 del 2014) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage. Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto: a) i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica b) l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili. In tal senso si rinvia alla documentazione reperibile sul sito www.giustizia.it.

Lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

7. OGGETTO DEL TIROCINIO FORMATIVO – IL PROGETTO FORMATIVO (art. 73 l. 69/2013)

Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura della Repubblica sarà della durata complessiva di diciotto mesi.

Il tirocinante sarà ammesso alla formazione con decorrenza dalle date sopra indicate nelle rispettive sessioni, con affidamento ad un magistrato formatore.

Il magistrato formatore predisporrà apposito progetto formativo in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate. Il progetto verrà sottoscritto dal tirocinante.

Viene richiesto lo svolgimento di almeno 20 ore settimanali, ripartite nell'arco della settimana secondo le modalità stabilite dal magistrato formatore. Per i tirocinanti che usufruiranno delle borse di studio sarà previsto un incremento delle ore di presenza.

L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida ed il controllo del magistrato formatore al quale sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

I tirocinanti ammessi allo stage formativo potranno svolgere le attività di seguito indicate:

Attività di supporto della fase delle indagini preliminari

Premessi i limiti intrinseci di partecipazione o assistenza del tirocinante nella fase delle indagini preliminari, connotate da naturale segretezza, i tirocinanti possono svolgere i seguenti compiti di studio e approfondimento:

a) ricerche - anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'Ufficio - delle fonti normative, principali e secondarie, nonché di giurisprudenza e dottrina, funzionali alla risoluzione dei singoli casi;

b) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi della posizione di giurisprudenza e dottrina;

c) redazione di minute di provvedimenti di competenza del pubblico ministero (richieste di archiviazione, avvisi di conclusione delle indagini preliminari, richieste di decreti penali di condanna, etc.) che il magistrato formatore riterrà di affidare al tirocinante secondo una sua valutazione discrezionale che terrà conto delle esigenze di segretezza e complessità sottese al procedimento trattato;

Attività preparatorie dell'udienza

d) preparazione delle udienze (dibattimentali, preliminari, camerali) con il magistrato, con studio dei fascicoli indicati da quest'ultimo;

e) preparazione, con la supervisione del magistrato affidatario, di schede di sintesi del processo (stato del procedimento, adempimenti previsti in udienza; capi di imputazione, fonti di prova, richieste probatorie, questioni di fatto e di diritto rilevanti, etc...);

Attività in udienza

f) partecipazione alle udienze (dibattimentali, preliminari, camerali), in affiancamento del Pubblico Ministero d'udienza

g) preparazione, con la supervisione del magistrato affidatario, dell'esame o controesame di testi ed imputati;

h) studio, con la supervisione del magistrato affidatario, delle prove raccolte in vista del compimento di eventuali attività integrative di indagine ovvero ai fini della elaborazione di eventuali richieste ex art. 507 c.p.p.;

i) studio, con la supervisione del magistrato affidatario, delle prove raccolte in vista dell'elaborazione dello schema di requisitoria;

Attività successiva all'udienza

j) lettura ed analisi delle sentenze, in vista della proposizione dell'eventuale impugnazione, con redazione di scheda di appello o di ricorso in Cassazione.

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il praticantato per l'accesso alla professione forense, purché con modalità compatibili al conseguimento di un'adeguata formazione. A tal fine il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati valuterà il periodo di tirocinio contestuale utile al conseguimento del certificato di compiuta pratica solo alle condizioni previste all'art. 16 Convenzione cit. e nel P.F.I. dovrà essere indicato il nominativo di un avvocato tutore designato dal Consiglio dell'Ordine quale riferimento didattico - organizzativo.

8. FORMAZIONE DEI TIROCINANTI

I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura - Struttura Didattica Territoriale di Bologna per i magistrati dell'ufficio, ed ai corsi di formazione decentrata obbligatori loro specificatamente dedicati.

9. OBBLIGHI CONSEGUENTI ALL'AMMISSIONE AL TIROCINIO

I tirocinanti sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi;

- ✓ seguire le indicazioni del magistrato coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- ✓ rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- ✓ rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ astenersi dalla deposizione testimoniale su quanto appreso in ragione dell'attività svolta;
- ✓ rispettare gli orari concordati con il magistrato affidatario
- ✓ concordare con il magistrato formatore che ne riferirà al Coordinatore, le eventuali assenze che dovranno comunque essere recuperate;
- ✓ tenere regolarmente il "quaderno del tirocinio ex art. 73";
- ✓ astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato affidatario provenienti dallo studio legale ove eventualmente svolge o ha svolto pratica forense;
- ✓ indicare al magistrato affidatario ogni altra situazione di incompatibilità.

10. 1. ESITO DELLO STAGE - ATTESTAZIONE (art. 73 d.l. 69/2013)

Il magistrato formatore redige, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al magistrato coordinatore.

All'esito dello stage verrà rilasciata al tirocinante un'attestazione della frequenza del tirocinio, contenente l'indicazione del periodo svolto, breve descrizione delle attività seguite, l'esito positivo o negativo dello stesso.

L'esito positivo dello stage

- è valutato per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398; in caso di semestre di tirocinio contestuale, all'esito dei 18 mesi di tirocinio presso l'ufficio giudiziario, per conseguire il certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato dovrà produrre al Consiglio dell'ordine idonea documentazione (libretto di pratica) attestante la quantità e tipologia dell'attività svolta, unitamente al parere dei magistrati affidatari e dell'attestazione del Capo dell'Ufficio giudiziario di positivo svolgimento dello *stage*.

- costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 D.P.R. 9.5.1994 n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni

dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito;

- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;

- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni.

11. MAGISTRATO COORDINATORE

Magistrato coordinatore dei tirocini è il sostituto procuratore dott. Antonio Gustapane.

12. MAGISTRATI FORMATORI

I magistrati formatori, disponibili a seguire uno o due tirocinanti, sono individuati mediante interpello tra i magistrati in servizio presso l'ufficio.

13. COMUNICAZIONI

Si dispone che il presente bando, unitamente al modulo della domanda di ammissione sia adeguatamente pubblicizzato tramite comunicazione alle Università del distretto (Bologna, Ferrara, Modena - Reggio Emilia, Parma), alle Scuole di Specializzazione per le professioni legali istituite presso le Università di cui sopra, agli Ordini degli Avvocati della Regione Emilia Romagna.

Si dispone altresì che il presente bando sia trasmesso al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Bologna, nonché affisso presso gli spazi autorizzati degli Uffici Giudiziari bolognesi, pubblicato sul sito web della Procura nonché ne sia data comunicazione all'Ordine degli Avvocati di Bologna.

allegato: modulo di domanda di ammissione al tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 69/2013

allegato: documento informativo sulle proposte di tirocinio e stage in affiancamento a magistrati presso la Procura della Repubblica di Bologna.

Bologna, 30 DIC. 2020

Il Magistrato delegato per i Tirocini

Sost. Proc. Antonio Gustapane

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Amato